

COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE "MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno Ventiquattro (24) del mese di novembre, nel mio studio in Prato, via Rinaldesca n.27.

Avanti me FRANCESCA VOLKHART, Notaro in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

Ielpo Maria Pia, nata a Latronico il 23 dicembre 1957 e residente in Prato, via dei Gobbi n.59, impiegata;

Pini Beatrice, nata a Firenze il 27 giugno 1970 e residente in Sesto Fiorentino, via Guerrazzi n.101, impiegata;

sono presenti:

il "**COMUNE DI PRATO**", con sede in Prato, codice fiscale 84006890481, in persona del Dirigente del Servizio Cultura sig. FOTI FILIPPO, nato a Reggio Calabria il 19 febbraio 1955 e domiciliato in Prato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera C del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267, in ordine a delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 2003 n.152;

la "**PROVINCIA DI PRATO**", con sede in Prato, via Pisano n.12, codice fiscale 92035800488, in persona del Direttore del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura dott. PIERO FABRIZIO PUGGELLI, nato a Prato il 12 gennaio 1957 e domiciliato per la carica presso l'Amministrazione provinciale di Prato in via Pisano n.12 il quale interviene ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera C del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267, in ordine a delibera del Consiglio Provinciale n.78 del 30 luglio 2003 e determinazione n. 3200 del 25 settembre 2003;

la "**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO**", con sede in Prato, via Valentini n. 14, codice fiscale 92024980481 in persona del Presidente sig. LUCA MARCO RINFRESCHI, nato a Prato il 28 marzo 1956 ed ivi residente, via Campolmi n.6, codice fiscale RNF LMR 56C28 G999A, a quanto appresso autorizzato in ordine a delibera della Giunta Camerale del 3 settembre 2003 n. 131;

l'"**UNIONE INDUSTRIALE PRATESE**", con sede in Prato, via Valentini n.14, codice fiscale 84004510487 in persona del Presidente sig. MASELLI MARIO MARCELLO, nato a Prato il 7 ottobre 1944 ed ivi domiciliato per la carica a quanto appresso autorizzato in ordine a delibera del Comitato di Presidenza del 4 settembre 2003 (31a)

che intervengono al presente atto in qualità di fondatori;

l'Associazione non riconosciuta "**MUSEO DEL TESSUTO - PRATO**" in liquidazione, in persona del Liquidatore dott. GIOVANNI LUCHETTI, nato a Prato il 9 novembre 1958 ed ivi residente, via Parigi n.6, a quanto infra autorizzato dall'assemblea dei soci in data odierna come risulta dal relativo verbale ai miei rogiti repertorio numero 10515/2321 in conformità a quanto

disposto dall'art.14 dello statuto dell'associazione che interviene al presente atto allo scopo di conferire parte dei beni di proprietà dell'associazione in dotazione alla costituenda fondazione;

ed i signori:

PUGI GUIDO PAOLO, nato a Prato il 15 ottobre 1943 e residente in Prato, via Donato Giannotti n.10, codice fiscale PGU GPL 43R15 G999G, imprenditore;

PETRELLI SAIDA, nata a Prato il 28 maggio 1963 ed ivi residente, via del Romito n.50, codice fiscale PTR SDA 63E68 G999I, funzionario dell'Unione Industriale Pratese;

BARNI MARCO, nato a Prato il 14 novembre 1958 e residente in Prato, via R.Nuti n. 35/4, codice fiscale BRN MRC 58S14 G999D, imprenditore;

ABATI ANDREA, nato a Prato il 9 novembre 1952 e residente in Prato, via N.Sauro n.27, codice fiscale BTA NDR 52S09 G999G, fotografo.

I comparenti cittadini italiani e rappresentanti Enti di nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaro sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale stipulano quanto segue:

Per iniziativa del COMUNE DI PRATO, della PROVINCIA DI PRATO, della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO e dell'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE è costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione **"MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO"**, con sede in Prato, via Santa Chiara n. 24, avente lo scopo di gestire in Prato il "Museo del Tessuto", retta dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante del quale io Notaro do lettura alla presenza dei testimoni ai comparenti.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito come segue:

A)dalla somma complessiva di euro 130.000 (centotrentamila) versata dai soci fondatori rispettivamente nelle seguenti misure:

Comune di Prato	euro 52.000=
Provincia di Prato	euro 26.000=
Unione Industriale Pratese	euro 26.000=
Camera di Commercio di Prato	euro 26.000=

Dette somme sono state dai soci fondatori versate presso la CariPrato - Cassa di Risparmio di Prato s.p.a. Ag. Piave come da ricevuta datata 7 novembre 2003 che viene a me Notaro esibita.

B) L'associazione **"MUSEO DEL TESSUTO - PRATO"** in persona del Liquidatore dott. Giovanni Luchetti, conferisce in dotazione alla fondazione **"MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO"**, tutti i beni mobili del valore complessivo di euro 284.529 (duecentottantaquattromilacinquecentoventinove), di cui

all'inventario che si allega al presente atto sotto la lettera "B", del quale io Notaro dò lettura ai comparenti in presenza dei testimoni.

Il conferimento in dotazione è eseguito nello stato di fatto e di diritto in cui i beni che ne sono oggetto attualmente si trovano, nella piena e completa proprietà e libera disponibilità del soggetto che li conferisce, liberi da pegni, diritti reali ed obbligatori, o vincoli di sorta e con tutte le garanzie di legge.

Detto patrimonio costituisce la dotazione della Fondazione "Museo del Tessuto di Prato" e sarà a disposizione di tale ente non appena quest'ultimo avrà ottenuto la personalità giuridica e sarà investito in titoli di Stato italiani o di altri paesi della Comunità Europea relativamente alle somme di denaro.

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite sono così stabiliti:

ciascuna rendita periodica derivante dagli investimenti effettuati sarà versata su conto corrente bancario intestato alla Fondazione e potrà essere utilizzata per gli usi Istituzionali.

Gli enti fondatori procedono alla nomina del Comitato di Gestione, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto della fondazione, per la durata di tre anni, nelle persone dei signori:

PUGI GUIDO PAOLO, PETRELLI SAIDA, RINFRESCHI LUCA MARCO, BARNI MARCO, ABATI ANDREA e ROSSI FRANCESCO, nato a Firenze il 15 aprile 1946 e residente in Prato, via Larga n.10, codice fiscale RSS FNC 46D13 D612P,, i quali presenti in atto, ad eccezione del sig. Rossi Francesco, accettano la carica loro conferita, dichiarando che non sussiste nei loro confronti alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il Comitato di Gestione, come sopra nominato, procederà alla nomina, per la durata di tre anni, del Presidente della Fondazione, su indicazione del Sindaco di Prato e del Vice Presidente della Fondazione su indicazione dell'Associazione Ex Allievi dell'Istituto Tecnico "T.Buzzi" nella sua prima riunione.

I comparenti richiedono le agevolazioni fiscali previste dall'art. 3 del D.Lgs 31 ottobre 1990 n.346.

Agli effetti della iscrizione di questo atto nel mio Repertorio i comparenti mi dichiarano che il valore del patrimonio iniziale della Fondazione è pari ad euro 414.529 (quattrocentoquattordicimilacinquecentoventinove)

Le spese di questo atto e conseguenti sono a carico dei fondatori che se le assumono.

Il sig. Pugi Guido Paolo viene autorizzato ad espletare tutto quanto si renderà necessario al fine di ottenere il

riconoscimento della Fondazione come persona giuridica in conformità alle norme vigenti e ad apportare al presente atto quelle modifiche od aggiunte che fossero richieste dall'Autorità competente per il riconoscimento suddetto.

Questo atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me in circa sette pagine di due fogli, è stato da me Notaro letto, in presenza dei testimoni, ai comparenti, che a mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà.

F.to Marcello Mario Maselli

- " Filippo Foti
- " Piero Fabrizio Puggelli
- " Luca Marco Rinfreschi
- " Giovanni Luchetti
- " Guido Paolo Pugi
- " Saida Petrelli
- " Marco Barni
- " Andrea Abati
- " Maria Pia Ielpo
- " Beatrice Pini
- " Francesca Volkhart Notaro

Registrato a Prato il 11 dicembre 2003 al n. 3001 con € 129,11=

Allegato "A" al rep.N. 10516/2322

Fondazione **"MUSEO del TESSUTO di PRATO"**

S T A T U T O

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita la fondazione **"MUSEO del TESSUTO di PRATO"**, ai sensi dell'art.14 e seguenti del C.C. con personalità giuridica propria ai sensi del d.p.r. 361 del 10.02.2000.

2. La fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2

Fondatori

1. La fondazione è costituita per iniziativa di:

- Unione Industriale Pratese
- Comune di Prato
- Provincia di Prato
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato.

Articolo 3

Sede legale

1. La fondazione ha sede in Prato, via Santa Chiara n. 24.

Articolo 4

Scopi

1. La fondazione si propone lo scopo di costituire e gestire

in Prato il "Museo del Tessuto", con le seguenti finalità:

- Valorizzare la collezione permanente, attraverso lo studio, la catalogazione, il restauro, la conservazione, e la esposizione;
- Acquisire ulteriori collezioni, tessuti, costumi macchine o macchinari tessili, pubblicazioni e documentazione d'ogni tipo e quant'altro inerente con l'attività museali riferita al tessuto, al costume ed all'arte tessile in generale
- Promuovere la raccolta di testimonianze e documentazioni della tecnica e dell'arte tessile;
- Sostenere gli studi, le ricerche e le iniziative che hanno per oggetto la tecnica dell'arte tessile;
- Collaborare con istituti ed enti pubblici e privati che operano nell'ambito delle finalità della fondazione;
- Fornire servizi integrati nel campo della didattica, della formazione professionale e culturale e dell'educazione permanente con particolare riguardo all'inserimento lavorativo nei confronti di soggetti in condizione di svantaggio;
- Fornire servizi e organizzare iniziative in campo culturale per conto di enti pubblici o privati;
- Assumere, sostenere e sviluppare tutte le attività, i servizi e le iniziative che possono contribuire al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti.

2. La fondazione esercita attività commerciali di qualsiasi genere, purché connesse al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1 o di quelle fissate dal Consiglio d'indirizzo.

3. La fondazione può partecipare a società che svolgano in via strumentale attività diretta al conseguimento dei fini istituzionali.

4. La fondazione potrà compiere ogni altra operazione connessa e/o strumentale per la promozione e/o valorizzazione dell'arte, della cultura, dell'industria e dell'economia tessile in generale e con riferimento al distretto pratese in particolare.

TITOLO SECONDO

FONDO PATRIMONIALE E RISORSE DI GESTIONE

Articolo 5

Fondo Patrimoniale

1. Il fondo patrimoniale della fondazione è costituito da:

a) Tessuti, libri, manoscritti e arredi già di proprietà dell'associazione "Museo del Tessuto", come da inventario allegato, stimati complessivamente in euro 284.529 (duecentottantaquattromilacinquecentoventinove) donati o conferiti alla fondazione;

b) Somma complessiva di euro 130.000 versata dai fondatori come segue:

Comune di Prato	52.000	Euro
Provincia di Prato	26.000	Euro

Unione Industriale Pratese	26.000	Euro
C.C.I.A.A. di Prato	26.000	Euro

c) Ogni altro bene o valore mobiliare ed immobiliare che pervenga alla fondazione o per acquisto o per donazione o per lascito, a fini patrimoniali.

Articolo 6

Risorse di Gestione

1. Alle spese occorrenti al funzionamento la Fondazione provvederà con le seguenti risorse di gestione:

- a) Le rendite del proprio patrimonio;
- b) I proventi della gestione delle attività istituzionali o connesse e/o di servizi forniti a terzi;
- c) Eventuali donazioni, legati, erogazioni di privati ed enti non destinati a fini patrimoniali;
- d) Contributi dei fondatori, dello stato, di organismi nazionali ed internazionali, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati, non espressamente destinati ad incremento del fondo patrimoniale;
- e) Ogni altra entrata destinata, per la sua natura, al finanziamento della gestione ordinaria delle attività della fondazione, così come gli utili delle attività commerciali.

2. Il Comune di Prato fornisce in dotazione alla Fondazione, con separato atto non appena intervenuto il riconoscimento, lo spazio ex Campolmi, di proprietà del Comune di Prato, a sede del Museo del tessuto.

3. L'Associazione ex Allievi Istituto Buzzi conferisce in comodato gratuito i beni e materiali già conferiti allo stesso titolo all'Associazione Museo del Tessuto il comodato avrà la durata di 15 anni e si considererà automaticamente rinnovato per eguali periodi, salvo disdetta da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di almeno due anni rispetto al termine sopra indicato per la scadenza, iniziale o rinnovata. L'eventuale disdetta, legata alla valutazione di un non adeguato perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 4 dello Statuto della Fondazione, dovrà essere puntualmente motivata.

TITOLO TERZO

I FONDATORI

Articolo 7

Fondatori e fondatori assimilati

1. Sono "fondatori" i soggetti che hanno promosso la costituzione della Fondazione, di cui all'art. 2 comma 1.

2. Sono "fondatori assimilati", ed assumono una posizione corrispondente a quella di "fondatore" (e così sono di seguito denominati), altri enti pubblici o privati di particolare rilevanza economico-sociale che contribuiscano al patrimonio della fondazione. I fondatori sono ammessi in forza di deliberazione adottata dal comitato di gestione con la presenza e la maggioranza di almeno i 2/3 dei punti voto.

3. Il comitato di gestione della fondazione, unitamente all'ammissione, dispone in ordine al contributo al fondo di dotazione patrimoniale e all'eventuale contributo alla gestione ordinaria nonché all'attribuzione dei punti voto in proporzione con il contributo finanziario versato annualmente. In ogni caso entrambi i predetti contributi non possono essere inferiori al 30% delle quote minime stabilite per i fondatori.

Articolo 8

Contributi alla Gestione Ordinaria e di Investimento

1. I "fondatori" ed i "fondatori assimilati" sono tenuti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie per la gestione ordinaria e di investimento della fondazione, con un contributo annuale che sarà determinato in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'ente fondatore e/o assimilato. Tale contributo è preventivamente concordato con i competenti organi dei singoli fondatori.

2. L'approvazione del piano pluriennale di cui al successivo articolo 28 comma 4 comporta l'impegno a garantire i contributi previsti per il triennio.

Articolo 9

Benemeriti

1. Sono "fondatori benemeriti" gli aderenti alla fondazione, enti pubblici, privati, persone fisiche, che per elargizioni e donazioni di notevole consistenza, una tantum o ripetute nel tempo, dimostrino ad insindacabile giudizio del comitato di gestione, un particolare e qualificato impegno a favore della fondazione. L'attribuzione dello status di "benemerito" è deliberata dal comitato di gestione con il quorum e la maggioranza previsti all'art. 16.

2. Sono in ogni caso fondatori benemeriti di diritto della fondazione:

- La fondazione Cassa di Risparmio di Prato;
- Cariprato Cassa di Risparmio;
- Associazione ex allievi del Buzzi
- Istituto Tecnico Industriale Tullio Buzzi
- Associazione CO.GE.FIS.
- Consorzio Pratotrade
- Associazione "Amici del Museo del Tessuto".

3. I fondatori benemeriti hanno diritto di eleggere un membro nel consiglio d'Indirizzo e uno nel comitato di gestione.

4. La nomina dei rappresentanti nel consiglio d'indirizzo e nel comitato di gestione avviene, sempre a maggioranza degli intervenuti, in apposita "Assemblea dei Benemeriti", convocata dal presidente della fondazione, che non avrà diritto al voto. L'associazione ex allievi del Buzzi non partecipa alla votazione ed un suo membro non può essere eletto come componente del comitato di gestione.

Articolo 10

Norme Comuni a tutti i Fondatori

1. I fondatori non hanno diritti sul patrimonio della fondazione neppure quando, dichiarata eventualmente la sua estinzione o disposto lo scioglimento, si proceda alla liquidazione ai sensi dell'art. 30 del presente statuto.
2. La qualità di fondatore è intrasmissibile.

TITOLO QUARTO

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 11

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vicepresidente
 - c) Il Consiglio d'Indirizzo
 - d) Il Comitato di Gestione
 - e) Il Comitato Scientifico
 - f) Il Direttore della Fondazione
 - g) Il Revisore dei conti

Articolo 12

Il Presidente della Fondazione

1. Il presidente della fondazione è nominato dal comitato di gestione su indicazione del Sindaco di Prato. In caso d'assenza o d'impedimento le sue attribuzioni spettano al vicepresidente o ad un delegato.
2. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta consecutiva.
3. Al presidente della fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 13

Funzioni e Poteri del Presidente

1. Il presidente della fondazione svolge le seguenti funzioni:
 - Cura la vita e promuove lo sviluppo della fondazione secondo le disposizioni statutarie e le determinazioni del consiglio di indirizzo del comitato di gestione;
 - Sovrintende a tutte le iniziative ed attività della fondazione;
 - Ha la rappresentanza legale e la firma sociale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione;
 - In caso d'urgenza, il presidente può adottare atti di competenza del comitato di gestione, salvo ratifica alla prima riunione di detto comitato;
 - Convoca e presiede il consiglio d'indirizzo e il comitato di gestione;
 - Assicura il coordinamento tra la programmazione culturale della fondazione e le linee d'indirizzo dell'amministrazione comunale fissate annualmente nei documenti di programmazione.
 - Nomina procuratori generali o speciali ed anche procuratori alle liti;

Articolo 14

Il VicePresidente della Fondazione

1. Il vicepresidente della fondazione è nominato dal comitato di gestione su indicazione dell'associazione ex allievi del Buzzi.
2. Il vicepresidente coordina la programmazione culturale espositiva e di promozione annuale del museo e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o d'impedimento.
3. Il vicepresidente dura in carica tre anni ed è rinominabile una sola volta consecutiva.
4. Al vicepresidente della fondazione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 15

Consiglio d'Indirizzo

1. Il consiglio d'indirizzo è convocato dal presidente della fondazione ogni qualvolta lo ritiene opportuno e per richiesta del comitato di gestione o del revisore dei conti o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti dello stesso consiglio.
2. Il consiglio d'indirizzo è convocato mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o e-mail contenente l'ordine del giorno, e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire anche nel giorno successivo nel caso che la prima convocazione vada deserta. L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della riunione.
3. Il consiglio d'indirizzo è così composto:
 - a) Un rappresentante per ogni fondatore, precisando che i rappresentanti del Comune e della Provincia di Prato sono i due assessori alla cultura pro tempore;
 - b) Un rappresentante dei fondatori benemeriti eletto dall'assemblea degli stessi ai sensi dell'art. 9 comma 4 e 5;
 - c) Il presidente della fondazione, a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al comune di Prato;
 - d) Il vicepresidente della fondazione a cui sono attribuiti i punti voto spettanti all'associazione "ex allievi del Buzzi".
 - e) L'attribuzione dei punti voto avviene nel modo seguente:
 - Il 32% dei punti voto spetta ai rappresentanti del Comune di Prato;
 - Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della Provincia di Prato;
 - Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante dell'Unione Industriale di Prato;
 - Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato;
 - Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dei fondatori benemeriti;
 - Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dell'associazione "ex allievi del Buzzi";
4. I rimanenti punti voto saranno assegnati ai soggetti che aderiranno alla fondazione dopo la sua costituzione.

5. Nel caso d'ingresso di nuovi fondatori assimilati, esauriti i punti voto di cui al precedente comma 4, i punti voto degli altri fondatori saranno ridotti proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione del consiglio d'indirizzo.

6. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei punti voto, come determinate nel precedente comma cinque, salvo per quelle per le quali il presente statuto non prevede maggioranze diverse. Il consiglio d'indirizzo è validamente costituito con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza dei punti voto della fondazione.

7. Comunque nominati, ai componenti del consiglio di indirizzo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.

8. Nel caso di assenza del presidente o del rappresentante del comune di Prato, al componente presente sono attribuiti i punti voto spettanti al comune di Prato.

Articolo 16

Funzioni del consiglio d'Indirizzo

1. Il consiglio d'indirizzo ha la funzione d'Indirizzo sull'attività della fondazione e svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) Emanando atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4;
- b) Approva gli indirizzi generali dell'attività della fondazione;
- c) Approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
- d) Approva il "Piano Pluriennale di spesa e delle Attività Espositive";
- e) Delibera in merito alla determinazione e modifica dell'importo del contributo annuale dei fondatori a maggioranza dei due terzi dei punti voto della fondazione;
- f) Quant'altro ad esso demandato dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17

Il Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione è organo esecutivo.
2. Non può essere nominato membro del comitato di gestione colui che trovasi in una delle situazioni previste all'art. 2382 del C.C.
3. I membri del comitato di gestione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Il comitato di gestione è composto dai seguenti componenti:
 - Il presidente della fondazione a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al comune di Prato;
 - Il vicepresidente della fondazione a cui sono attribuiti i punti voto spettanti all'associazione "ex allievi del Buzzi"
 - Un rappresentante nominato dal Sindaco di Prato a cui sono attribuiti il 50% dei punti voto spettanti al comune di Prato;

- Un rappresentante nominato dalla Provincia di Prato;
 - Un rappresentante nominato dall'Unione Industriale di Prato;
 - Un rappresentante nominato dalla Camera di Commercio Industria artigianato ed agricoltura;
 - Un rappresentante nominato dai fondatori Benemeriti
5. Ogni " fondatore assimilato" nomina un membro.
6. L'attribuzione dei punti voto avviene nel modo seguente:
"Il 32% dei punti voto spetta al rappresentante del Comune di Prato;"
"Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della Provincia di Prato;"
"Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante dell'Unione Industriale di Prato;"
"Il 16% dei punti voto spetta al rappresentante della camera di Commercio Industria artigianato ed agricoltura;"
"Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dei fondatori benemeriti;"
"Il 2% dei punti voto spetta al rappresentante dell'associazione "ex allievi del Buzzi."
7. I rimanenti punti voto saranno assegnati ai soggetti che aderiranno alla fondazione dopo la sua costituzione.
8. Nel caso d'ingresso di nuovi fondatori assimilati, esauriti i punti voto di cui al precedente comma 7, saranno ridotti i punti voto degli altri fondatori proporzionalmente e nella misura stabilita con deliberazione del comitato di indirizzo.
9. Comunque nominati, ai componenti il comitato di gestione non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.
10. Nel caso di assenza del presidente o del rappresentante del comune di Prato, al componente presente sono attribuiti i punti voto spettanti al comune di Prato.

Articolo 18

Funzioni e Poteri del Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione, nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio d'indirizzo, ha competenze in materia d'ordinaria e straordinaria amministrazione. Lo stesso comitato individua gli atti d'ordinaria amministrazione che possono essere delegati al direttore della fondazione oltre a quanto stabilito nello statuto.
2. In particolare, il comitato di gestione:
- a) Approva il programma annuale dell'attività della fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto;
 - b) Approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio di previsione dell'anno successivo entro il 30 ottobre d'ogni anno, nonché le relazioni allegare del revisore dei conti e del comitato di Gestione.
 - c) Nomina e revoca il revisore dei conti e ne fissa il compenso;

- d) Nomina e revoca il presidente della fondazione;
- e) Nomina e revoca il vice presidente;
- f) Approva le proposte di modifica dello statuto, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e la maggioranza dei due terzi dei punti voto della fondazione e la trasmette ai singoli fondatori per la definitiva approvazione. In ogni caso non possono essere modificate le finalità della fondazione;
- g) Delibera le acquisizioni e le alienazioni di beni immobili e mobili
- h) Approva la proposta di scioglimento, da presentare agli organi competenti ai sensi di legge e nomina i liquidatori; Delibera il conferimento dello status di "benemerito" con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto.
- i) Delibera sull'ammissione di nuovi fondatori a maggioranza dei due terzi dei punti voto;
- j) Nomina il direttore della fondazione con la maggioranza dei due terzi dei punti voto, stabilendone il compenso;
- k) Nomina il conservatore, stabilendone il compenso, e 2 dei 3 membri del comitato scientifico;
- l) Assicura il conseguimento degli obiettivi e delle linee di sviluppo dell'attività della fondazione e ne coordina le attività;
- m) Dispone il miglior impiego del fondo patrimoniale;
- n) Delibera su accordi di collaborazione fra la fondazione ed altri enti nazionali ed internazionali;
- o) delibera in merito alle attività di costituzione in giudizio;
- p) propone la misura dei contributi ordinari dei fondatori tenuto conto delle previsioni di bilancio;
- q) Approva le convenzioni, i regolamenti e la carta dei servizi;
- r) Approva il piano annuale delle risorse umane della fondazione con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto;
- s) Determina le tariffe per i servizi erogati o i criteri per la loro determinazione;
- t) Esercita tutti gli altri compiti non assegnati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi.

Articolo 19

Adunanze e deliberazioni del Comitato di Gestione

1. Il comitato di gestione si riunisce di regola una volta al mese. Le riunioni sono convocate e presiedute dal presidente della fondazione, quando lo stesso lo riterrà opportuno o per domanda motivata e scritta di almeno la metà dei componenti il Comitato o su richiesta del revisore, almeno tre giorni prima della data prescelta mediante raccomandata, fax, telegramma, o e-mail. In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a un giorno.
2. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione

degli argomenti all'ordine del giorno. Nella convocazione deve essere fissata l'eventuale seconda convocazione, che deve tenersi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

3. Partecipa alle sedute del comitato di gestione, senza diritto di voto, il direttore della fondazione che funge da consulente tecnico e da segretario.

4. Per la validità delle adunanze del comitato di gestione, salvo quanto espressamente previsto nello statuto per alcune categorie di delibere, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei punti voto. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 40 punti voto.

5. Il comitato di gestione delibera a maggioranza assoluta dei punti voto dei presenti.

Articolo 20

Sostituzione dei componenti degli organi

1. Qualora, nel corso del mandato venga a mancare, per morte, dimissioni o revoca, un componente del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione nominato dai fondatori, il presidente della fondazione inviterà il relativo fondatore alla nomina di un sostituto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa.

2. Qualora il componente del consiglio di indirizzo o del comitato di gestione venuto a mancare sia stato nominato dall'assemblea dei Benemeriti, il presidente della fondazione dovrà, nel termine di 30 giorni, convocare direttamente il consiglio di indirizzo o il comitato di gestione per la cooptazione del sostituto.

3. Il componente sostituto, comunque nominato, rimarrà in carica fino alla data di scadenza del mandato dell'organo.

Articolo 21

Il Comitato Scientifico

1. Il comitato scientifico è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dal comitato di gestione e un rappresentante della Sovrintendenza dei Beni Artistici e Storici delle province di Firenze, Prato e Pistoia.

2. I membri nominati dal comitato di gestione sono scelti tra soggetti di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che per esperienza, competenza e professionalità, in particolare nei settori di attività del museo, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

3. Durante la prima riunione il comitato nomina tra i suoi membri un coordinatore che convoca e presiede il comitato.

4. I membri del comitato scientifico durano in carica 3 anni e sono rinominabili.

5. Comunque nominati, ai componenti il comitato scientifico non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese.

6. Il comitato si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e comunque ogniqualevolta il comitato di gestione ne richieda il parere.

7. Partecipano, senza diritto al voto, alle riunioni del comitato scientifico il direttore della fondazione ed il conservatore.

Articolo 22

Funzioni del Comitato Scientifico

1. Il comitato scientifico svolge una attività di consulenza e collabora con il comitato di gestione nella definizione dei programmi e della politica di acquisizione.

2. Il comitato scientifico segnala al comitato di gestione le attività difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'art.4.

3. Il comitato scientifico esprime parere obbligatorio su:

- La programmazione culturale, espositiva e di promozione del Museo;

- La politica generale di acquisizione;

- Ogni altra questione per la quale il comitato di gestione ne richieda espressamente il parere;

La Verifica delle condizioni per assicurare una corretta conservazione dei materiali in deposito ed esposti.

4. Il comitato scientifico può integrare con nuove proposte i programmi di cui al precedente comma 1.

Articolo 23

Il Direttore della Fondazione

1. Il direttore della fondazione è nominato dal comitato di gestione tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza e competenza. Se incaricato con rapporto di lavoro a tempo determinato, tale rapporto potrà essere rinnovato.

2. Sono applicabili le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C..

3. L'incarico è conferito con la maggioranza dei 2/3 dei punti voto dei componenti il Comitato.

4. Al direttore spettano i compiti stabiliti dallo statuto e quelli a lui, eventualmente, delegati dal comitato di gestione. Il direttore è responsabile del buon andamento e del funzionamento del museo.

5. In particolare il direttore della fondazione:

a) Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dal comitato di gestione attuandone i programmi;

b) Funge da segretario nelle adunanze del comitato di gestione e nelle riunioni del comitato scientifico di cui è membro di diritto;

c) Coopera alla programmazione culturale espositiva e di promozione annuale del museo;

d) Provvede all'esecuzione, nelle materie di sua competenza, delle deliberazioni del comitato di gestione;

e) Coopera all'amministrazione del patrimonio della fondazione

- f) Adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
- g) Predispone i progetti di bilancio Consuntivo e di previsione;
- h) Riferisce trimestralmente al comitato di gestione con una relazione di carattere generale. Le relazioni del direttore sono messe a disposizione del comitato di gestione e dei fondatori.
- i) Redige apposito rendiconto delle spese sostenute, da sottoporre all'approvazione del comitato di gestione.
- j) Oltre a quanto specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti alla gestione;

Articolo 24

Ufficio di Direzione

1. L'ufficio di direzione è composto dal personale dipendente o ad incarico e coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni.
2. Nell'ufficio di direzione è prevista la figura del conservatore che ha i seguenti compiti:
 - a) E responsabile della conservazione e tutela dei beni di proprietà o affidati alla fondazione;
 - b) Fornisce consulenza in merito all'utilizzazione e gestione delle raccolte e collezioni;
 - c) Si occupa dell'ordinamento, della schedatura, e dell'inventario dei materiali;
 - d) Collabora all'organizzazione di mostre, iniziative, convegni;
 - e) Collabora all'effettuazione di perizie in merito all'acquisizione di nuovi beni;
 - f) Partecipa all'attività di divulgazione e promozione del patrimonio della fondazione.

Articolo 25

Il Revisore dei Conti

1. Il revisore dei conti è nominato dal comitato di gestione che ne fissa il compenso sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali. Il revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2399 C.C..
3. Al revisore è affidato il compito della revisione amministrativa e contabile della fondazione. Verifica l'attività di amministrazione della fondazione accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza di tutte le norme previste dalla vigente legislazione in materia.
4. Il revisore può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

5. Il revisore dei conti riferisce trimestralmente sull'andamento della gestione finanziaria ed economica al comitato di gestione.

6. Il revisore informa immediatamente il consiglio di indirizzo e il comitato di gestione e i fondatori di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità di gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

7. Il revisore redige la sua relazione al bilancio consuntivo ed al bilancio di previsione.

8. Il revisore partecipa, se invitato, senza diritto di voto alle adunanze del comitato di gestione.

Articolo 26

Incompatibilità e Decadenza

1. I componenti del consiglio di indirizzo e del comitato di gestione, il presidente, il vicepresidente, il direttore, il revisore dei conti decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) Perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma uno della legge 19 marzo 1990, n. 55 lett. a, b, c, d ed e;
- c) Provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2. I membri degli organi collegiali decadono dalla carica nel caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificato motivo.

3. I componenti del comitato di gestione e il presidente decadono dalle loro cariche nel caso in cui per due anni consecutivi il conto consuntivo chiuda in perdita.

4. La decadenza e l'incompatibilità sono deliberate dal consiglio di Indirizzo quando ricorrono le condizioni che la rendano necessaria; l'incompatibilità e decadenza del direttore sono deliberate dal comitato di gestione. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

5. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla fondazione, al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di direttore, componente del comitato di gestione, di revisore dei conti sono tra loro incompatibili.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli della

Fondazione.

PARTE QUINTA

I Bilanci

Articolo 27

Il Bilancio Consuntivo

1. Il bilancio consuntivo della fondazione è costituito dai documenti previsti dalle altre norme vigenti in materia di Fondazioni.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal comitato di gestione entro il 30 aprile ed inviato ai fondatori e all'autorità che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità giuridica entro i 30 giorni successivi.
3. Al bilancio consuntivo è allegata una relazione del comitato di gestione sull'andamento della gestione e l'attuazione del piano pluriennale e la relazione del sindaco revisore.
4. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.
5. Nel caso in cui, per fatti imprevedibili e straordinari, il bilancio finale d'esercizio dovesse riportare una perdita, la stessa deve essere obbligatoriamente coperta con i fondi dell'esercizio finanziario successivo.
6. La fondazione potrà predisporre contabilità separata per l'attività commerciale esercitata.

Articolo 28

Il Bilancio di Previsione

1. Il bilancio di previsione, composto dal conto economico, dal piano di cui al successivo quarto comma, dalla relazione del comitato di gestione, e dalla relazione del sindaco revisore, contiene l'indicazione delle linee di programmazione economico finanziaria relative all'esercizio successivo, tenuto conto del parere del comitato scientifico e dell'andamento della gestione.
2. Il bilancio di previsione deve essere redatto in pareggio finanziario complessivo.
3. Il bilancio di previsione deve indicare l'ammontare complessivo dei contributi alla gestione ordinaria a carico dai fondatori.
4. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario del bilancio d'esercizio nei limiti delle previsioni originarie e in particolare nei limiti dei contributi dei fondatori di cui al precedente art.8, la fondazione opera un monitoraggio trimestrale da comunicare al Comitato di Gestione. Nel caso in cui il monitoraggio trimestrale faccia prevedere la possibilità del verificarsi di situazioni di squilibrio di bilancio, il Comitato di Gestione deve immediatamente informare i fondatori al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della situazione gestionale e di

mantenere i fabbisogni nei limiti dei contributi di cui al precedente art. 8.

5. Qualora si renda necessario fare fronte a nuovi oneri per iniziative non preventivamente inserite nel programma annuale, purché autorizzate dal Comitato di gestione, i costi saranno sostenuti dal soggetto che le ha promosse.

6. Il bilancio ed il conto economico per l'esercizio successivo è approvato dal comitato di gestione entro il 30 Ottobre e trasmesso ai fondatori entro il 15 Novembre di ogni anno.

7. Il piano pluriennale di spesa e delle attività espositive è approvato e aggiornato annualmente dal consiglio di indirizzo, sentito il parere e con l'assistenza del comitato scientifico e deve indicare l'ammontare complessivo stimato dei contributi annuali alla gestione corrente a carico dei fondatori.

PARTE SESTA

ESTINZIONE - SCIoglIMENTO

RINVIO

Articolo 29

Estinzione della Fondazione

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata. Si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio e/o le risorse necessarie per la gestione corrente diventano insufficienti ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione o scioglimento previste dalla legge.

2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione dovrà essere previamente accertato con deliberazione del comitato di gestione.

3. In caso di estinzione, i beni residui di proprietà della Fondazione saranno devoluti nei modi previsti dalla legge.

Articolo 30

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del C. C., di legge, ed i regolamenti in materia di fondazioni.

F.to Marcello Mario Maselli

- " Filippo Foti
- " Piero Fabrizio Puggelli
- " Luca Marco Rinfreschi
- " Giovanni Luchetti
- " Guido Paolo Pugi
- " Saida Petrelli
- " Marco Barni
- " Andrea Abati
- " Maria Pia Ielpo
- " Beatrice Pini
- " Francesca Volkhart Notaro